

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e dei Regolamenti IVASS n. 5/2006 e n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione, o qualora non prevista, del contratto:
- **consegnano/trasmettono al contraente** copia del documento (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) **sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti** con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- c) **informano il contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d) **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, **copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto**;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, **i seguenti mezzi di pagamento**:
1. **assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, **inclusi gli strumenti di pagamento elettronico, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1**;
 3. **denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), con il limite consentito dalla vigente normativa nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.**

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTE TALI MODIFICHE

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitti d'interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punito con le pene previste dall'art. 324 del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE I.

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto

Il sottoscritto Pierazzo Alessandro, iscritto in data 05/10/2018 con numero di iscrizione B00048447 alla *Sezione B – Broker* del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, è Rappresentante legale e Responsabile dell'attività di intermediazione di YODHA SRL Via della Vittoria 66 - 30035 Mirano tel. 041 4765338- indirizzo posta elettronica info@yodhabroker.it e indirizzo di posta elettronica certificata yodhabroker@pecha.it, sito internet www.yodhabroker.it, iscritta in data 13/10/2014 con numero di iscrizione B000301813 alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.

YODHA S.r.l.

via Vittoria, 66
30035 Mirano (VE)
041 476 5338

✉ info@yodhabroker.it
🌐 www.yodhabroker.it
✉ yodhabroker@pec.it

✂ CF - Piva - CCIAA ITO6514420964
REA VE 422411
RUI B000301813

🏢 Cap. Sociale € 25.000,00 i.v.
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento ex art. 2497 c.c. di Prora srl



I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

SEZIONE II.

Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a. L'attività del broker YODHA SRL viene svolta su incarico del cliente.
- b. Ai sensi dell'art. 22 D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 di cui all'allegato A, il broker YODHA SRL ha in corso rapporti di libera collaborazione con i seguenti intermediari assicurativi:
 - iscritti alla Sezione E del RUI: Baldon Beatrice, Baraldo Stefania, Criconia Roberto, Dal Pero Corrado, Greggio Davide;
 - iscritti alla Sezione A del RUI: Certo' Assicu'rati Srl, Gestioni assicurative laziali Srl, Link Srl;Denominazione delle Compagnie di cui sono offerti i prodotti: AXA ASSISTANCE, ITAS MUTUA, UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA.
- c. **Con riferimento al pagamento dei premi**, il broker YODHA SRL dichiara che i premi pagati dal contraente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso. **Il broker YODHA SRL dichiara altresì di non essere autorizzato all'incasso dei premi, ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, pertanto il pagamento del premio effettuato al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice.**

SEZIONE III.

Informazioni relative alle remunerazioni

- a) Natura del compenso: il compenso relativo all'attività svolta dal Broker YODHA SRL per la distribuzione del presente contratto è rappresentato dalla commissione inclusa nel contratto assicurativo;
- b) Per l'attività di intermediazione dei contratti di assicurazione Responsabilità Civile Auto obbligatoria, si elencano i compensi provvigionali riconosciuti a YODHA SRL dalle Imprese:
 - ITAS MUTUA, per quanto concerne la garanzia RCA, sono pari a:
 - 10% per i veicoli del settore III e IV e polizze aperte (5 giorni);
 - 10% per i veicoli di tutti i settori e polizze esclusi dal punto precedente.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

SEZIONE IV.

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interesse

- Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il broker YODHA SRL, non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Impresa di assicurazione.
- Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di YODHA SRL.

Con riguardo al contratto proposto il Broker YODHA SRL dichiara di fornire una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice.

SEZIONE V.

Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

Si rende noto al contraente che:

- A) L'attività di intermediazione è garantita da un contratto di assicurazione della Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti/assicurati da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- B) Come previsto dal Regolamento Ivass n. 24 del 19/05/2008, è facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto:
 - B1) All'intermediario, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a: yodhabroker@pec.it;

YODHA S.r.l.

via Vittoria, 66
30035 Mirano (VE)
041 476 5338

info@yodhabroker.it
www.yodhabroker.it
yodhabroker@pec.it

CF · Piva · CCIAA ITO6514420964
REA VE 422411
RUI B000301813

Cap. Sociale € 25.000,00 i.v.
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento ex art. 2497 c.c. di Prora srl



B2) In caso di rapporti di collaborazione tra intermediari il reclamo è gestito dall'intermediario che ha il rapporto diretto con l'Impresa di assicurazione definito ai sensi del Regolamento Ivass n. 24/2008, intermediario collocatore.

In tali casi, fatto salvo il diritto del Contraente di inviare copia del reclamo anche all'intermediario proponente, il reclamo deve essere trasmesso al seguente intermediario:

- CERTO' ASSICU'RATI SRL: via Vittoria 66, 30035 Mirano (VE) Email info@certoassicurati.it PEC certo@pec.certoassicurati.it;
- GESTIONI ASSICURATIVE LAZIALI SRL: via Latina 43A, 00179 Roma (RM) Email age1870@amissima.net PEC gala@pec.gal-laziali.it;
- LINK SRL: Corso Trieste 19, 00198 Roma (RM) Email info@link-ua.com PEC link-ua@legalmail.it.

B3) Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di 45 giorni dal ricevimento dell'istanza, di rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), inviando il reclamo, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito dell'Autorità, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa preponente e il relativo riscontro. L'invio potrà avvenire con una delle seguenti modalità alternative:

- Per posta al Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma,
- via fax al 06/42133745 o 06/42133353
- via PEC all'indirizzo: ivass@pec.ivass.it / tutela.consumatore@pec.ivass.it;

C) Qualora la risposta fornita sia insoddisfacente o la stessa non pervenga entro i termini previsti, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai sistemi regolamentati di risoluzione stragiudiziale delle controversie;

D) il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 E-mail: segreteria.fgs@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di Responsabilità Civile.

E) Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo dall'Impresa , il rischio è collocato come segue:

- o direttamente con: IMPRESA: senza autorizzazione ex 118: pagamento non liberatorio
- o per il tramite della: AGENZIA: MANDATARIA DELLA COMPAGNIA: con accordo ratificato ex art. 118 Cap: pagamento liberatorio garantito da: conto separato ex art. 117 Cap

N.B.: Nel caso il broker abbia ricevuto autorizzazione all'incasso dei premi per conto dell'Impresa di assicurazione o dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 118 C.a.p. e 65 Reg. Ivass n. 40/2018 il pagamento del premio eseguito al broker ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e impegna l'Impresa o, in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.

In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker non ha immediato effetto liberatorio e, conseguentemente, non impegna l'Impresa o in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.

In ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 – i dati forniti saranno trattati per le finalità strettamente connesse all'evasione della segnalazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Per maggiori informazioni si invita a leggere l'informativa consegnata in occasione della stipula della polizza.

Data _____ Luogo _____

L'intermediario/Addetto

Il Contraente per ricevuta

Dichiarazione del Contraente ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento Isvap n. 5/2006 e dell'art. 9, comma 4 del Regolamento Isvap n. 23/2008

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto:

- a) Copia delle informazioni da rendere prima della sottoscrizione della proposta o qualora non prevista, del contratto;
- b) Documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti;
- c) Informativa ai sensi dell'art. 131 del D.lgs. 7 settembre 2005 n.209 e dell'art. 9 del Regolamento Isvap n. 23 del 9 maggio 2008 (Disciplina della Trasparenza dei premi)
- d) Informativa sulla disciplina della presentazione dei Reclami come previsto dal Regolamento Isvap n. 24 del 19/05/2008.

Data Il Contraente per ricevuta _____

YODHA S.r.l.

via Vittoria, 66
30035 Mirano (VE)
041 476 5338

info@yodhabroker.it
www.yodhabroker.it
yodhabroker@pec.it

CF · Piva · CCIAA ITO6514420964
REA VE 422411
RUI B000301813

Cap. Sociale € 25.000,00 i.v.
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento ex art. 2497 c.c. di Prora srl